

TAR Campobasso 28/04/1998 n. 48
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.2.3

La clausola del bando relativo ad appalto concorso, secondo cui l'aggiudicazione dell'appalto medesimo è impedita dalla presentazione di una sola offerta, deve essere intesa nel senso che la condizione di pluralità delle offerte è soddisfatta dalla circostanza della partecipazione iniziale, in senso formale, di più imprese alla gara, e non già necessariamente dalla circostanza di una pluralità di imprese collocabili in graduatoria, non potendo la inidoneità delle soluzioni progettuali proposte essere equiparata all'ipotesi di gara deserta, in cui cioè la pluralità di contributi difetta completamente; pertanto, l'inidoneità delle offerte, che non può essere equiparata ad invalidità delle stesse, fa sì che persista quella pluralità di offerte posta dal bando come condizione per poter procedere all'aggiudicazione.